

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3557

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARTA, ALESSI, ALIVERTI, ALLOCCA, ANDREOLI, BAMBI, BONFERRONI, BORTOLANI, CACCIA, CAROLI, CASATI, CONTU, DE CINQUE, FELICI, FONTANA ELIO, FORNASARI, GARAVAGLIA, GRIPPO, IANNIELLO, LATTANZIO, MAROLI, MARZOTTO CAOTORTA, MENZIANI, MEROLLI, MORA, NAPOLI, PERRONE, PEZZATI, PISICCHIO, PUCCI, QUIETI, RENDE, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SABBATINI, SILVESTRI, SINESIO, TANTALO, VISCARDI, ZANFORLIN, ZANIBONI, ZOPPI, ZURLO

Presentata il 15 luglio 1982

Modifica dell'articolo 11 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ampia problematica offerta dalle riforme dei codici di rito, particolarmente del codice di procedura penale, assume un particolare rilievo l'argomento della difesa dei non abbienti.

Il rilievo viene spesso mosso sull'agibilità di una così importante riforma, in quanto — attesa la novità degli istituti previsti nel rito accusatorio e più modelli non attualmente previsti di comportamento, impongono ai difensori ruolo dinamico, im-

pegnativo e oneroso, per assolvere scrupolosamente al loro compito. Proprio siffatti oneri — dovuti all'impegno di difensori specializzati e di studi con struttura complessa e organizzata — potrebbero determinare una discriminazione a danno dei non abbienti. Infatti, solo chi dispone di adeguate risorse potrebbe ricorrere a studi attrezzati e a difensori particolarmente qualificati.

Non a torto si sostiene la necessità di un supporto politico a sostegno della ri-

forma. Purtroppo il disegno di legge sulla istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, approvato al Senato il 24 maggio 1973, fu abbandonato perché furono contestate — non si sa su quali basi — le cifre circa la previsione della spesa. Una valutazione diversa è oggi possibile, anche a seguito di modifiche importanti, come la depenalizzazione di diversi reati, che può rendere non necessaria l'opera dell'avvocato.

Dunque il tema del patrocinio gratuito per i meno abbienti non solo appartiene al recente dibattito, ma è con severità sollecitato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che con sentenza 23 giugno 1981, ha condannato la Repubblica italiana perché la difesa d'ufficio come attualmente organizzata nel nostro paese, è stata ritenuta inefficiente e perché inadempiente dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è parte dell'ordinamento giuridico italiano e che garantisce il diritto alla difesa giudiziaria.

Per la verità un primo sforzo in questa direzione il legislatore ha compiuto nel nuovo processo del lavoro, prevedendo all'articolo 11 della legge 11 agosto 1973, n. 533, il patrocinio a spese dello Stato. Questa disposizione prevede l'accesso al patrocinio gratuito per le controversie di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile per i non abbienti, cioè per « coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due milioni al netto delle imposte », eccetera.

Questo limite indicato nel 1973, si manifesta per le dimensioni appunto del fenomeno inflazionistico, del tutto inadeguato rendendo solo teorico — in molti casi — il diritto all'assistenza gratuita, a carico dello Stato.

I proponenti, richiamati i cenni sommarî svolti sull'argomento, ritengono congrua l'elevazione di detto limite a cinque milioni, con la previsione di revisioni biennali, « in relazione ai dati ufficiali ISTAT, sull'argomento del costo della vita con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 agosto 1973, n. 533, è sostituito dai seguenti:

« Ai fini del precedente comma sono considerati non abbienti coloro che possono contare su un reddito non superiore a lire cinque milioni al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia o assegni.

Tale limite è rivisto ogni due anni, in relazione ai dati ufficiali ISTAT sull'aumento del costo della vita con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».